



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
UFFICIO FALLIMENTARE

RG 8/2021

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli	Presidente
Simona Boiardi	giudice rel.
Niccolò Stanzani Maserati	giudice

DECRETO

letto il ricorso proposto DA "SICREA S.p.A. in liquidazione", con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via John Fitzgerald Kennedy n. 15, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 02520960358, R.E.A. n. 288983 in persona del Liquidatore Dott. Alfredo Medici, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via San Martino,2 presso lo studio e le persone degli Avv.ti. Matteo Nobili (codice fiscale NBL MTT 71A27 H223Z; PEC: [matteo.nobili@ordineavvmodena.it](mailto:matteo.nobili@ordineavvmodena.it)) e Prof. Leopoldo Vignudelli (codice fiscale VGN LLD 79E25 A944I; PEC: [leopoldo.vignudelli@ordineavvmodena.it](mailto:leopoldo.vignudelli@ordineavvmodena.it)); rilevato che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare;  
rilevato che al ricorso è stato allegato il bilancio depositato il 31-12-2019 e una situazione patrimoniale infrannuale al 28-2-2021 nonchè l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;  
ritenuto che debba nominarsi un commissario giudiziale

con l'incarico di assumere le opportune informazioni da riportare al tribunale, sulla scorta dei dati contabili dell'azienda e di altre fonti di conoscenza, nonché di provvedere al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo concordataria depositata;

ritenuto che conseguentemente il debitore debba depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso del commissario nominato per le attività svolte;

rilevato che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa nell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115 (Testo unico delle spese di giustizia), a tenore del quale «ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

p.q.m.

I. nomina quale commissario giudiziale la dott.ssa Federica Zaniboni;

II. stabilisce il termine di giorni sette entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di Euro 15.000,00 pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento del compenso del commissario nominato;

III. si riserva di deliberare sul ricorso per concordato preventivo all'esito del deposito delle osservazioni del Commissario nominato.

Così deciso il 27-7-2021 in Reggio Emilia nella Camera

di Consiglio della Sezione Fallimentare

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli